



Regione Lombardia

DECRETO N. 8424

Del 14/07/2020

Identificativo Atto n. 684

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO

Oggetto

DETERMINAZIONI IN MERITO AL BANDO "DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA": APPROVAZIONE DELLE INDICAZIONI A COMUNI, COMUNITÀ MONTANE E UNIONI DI COMUNI PER L'APPLICAZIONE DEL REGIME DI AIUTI "QUADRO TEMPORANEO PER LE MISURE DI AIUTO DI STATO A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA NELL'ATTUALE EMERGENZA DEL COVID-19" DI CUI ALLA COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA C(2020) 1863 DEL 19/03/2020 E S.M.I.

L'atto si compone di 12 pagine

di cui 2 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA U.O. COMMERCIO, SERVIZI E FIERE

VISTA la legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 “Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere”, ed in particolare l'art. 5, che introduce e definisce i Distretti del Commercio, quali ambiti territoriali nei quali i cittadini, le imprese e le formazioni sociali liberamente aggregati sono in grado di fare del commercio il fattore di innovazione, integrazione e valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio, per accrescere l'attrattività, rigenerare il tessuto urbano e sostenere la competitività delle sue polarità commerciali, e che prevede, da parte di Regione Lombardia, interventi finalizzati al sostegno, anche economico, di tali Distretti;

VISTO il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) dell'XI Legislatura, che prevede l'obiettivo del sostegno alla vitalità e all'attrattività commerciale dei centri urbani e dei territori, anche attraverso lo stanziamento di nuove risorse per il rilancio e l'evoluzione dei Distretti del Commercio;

RICHIAMATI:

- la d.g.r. n. 10397 del 28 ottobre 2009 “Modalità per l'individuazione degli ambiti territoriali – Distretti del commercio – ai sensi dell'articolo 4 bis della l.r. n. 14/1999”, che introduce le definizioni di Distretto urbano del commercio (DUC), costituito sul territorio di un unico Comune, e Distretto diffuso di rilevanza intercomunale (DiD), costituito sul territorio di più Comuni, individua i requisiti necessari per l'individuazione di un Distretto e definisce le procedure per la costituzione dell'elenco dei Distretti del Commercio;
- il d.d.u.o. n. 18701 del 18/12/2019, con cui è stato costituito l'Elenco dei Distretti del Commercio della Lombardia, e i successivi decreti di aggiornamento dell'Elenco;

RICHIAMATA inoltre la d.g.r. 5 maggio 2020 n. 3100 “Approvazione dei criteri per l'emanazione del bando ‘Distretti del Commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana’”, con la quale:

- Sono definiti i criteri per la concessione di contributi a Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni aderenti ad un Distretto del Commercio iscritto al citato Elenco regionale, a fronte dell'emanazione, da parte di questi, di bandi di finanziamento per le imprese del Distretto e per la realizzazione diretta di interventi di sistema;
- È previsto che, fatti salvi i casi non rilevanti per l'applicazione della disciplina europea in materia di Aiuti di Stato in quanto l'attività svolta non si caratterizza come attività economica, i contributi riconosciuti a Comuni,



Regione Lombardia

Comunità Montane e Unioni di Comuni da Regione Lombardia siano concessi ed erogati nel rispetto del Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24/12/2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

- È inoltre previsto che gli aiuti concessi da Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni alle imprese:
 - debbano da questi essere concessi sulla base del Regolamento (UE) n. 1407/2013 "de minimis", come sopra specificato;
 - possano in alternativa, a discrezione dell'Ente concedente, essere concessi nel rispetto del "Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19", approvato con Comunicazione C(2020) 1863 del 19/03/2020 e s.m.i., nell'ambito del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel D.L. 19 maggio 2020, n. 34 e dichiarato dalla Commissione Europea, con decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020, compatibile con le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
 - in caso di inquadramento degli aiuti nell'ambito del suddetto "Quadro temporaneo", non possano essere concessi ad imprese che, alla data del 31/12/2019, risultassero trovarsi in situazione di difficoltà secondo la definizione di cui all'art. 2 comma 18 del Regolamento (UE) 651/2014;
- È demandato ad un successivo atto, in coerenza con quanto previsto dalla suddetta d.g.r., l'approvazione di indicazioni ai Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni per disciplinare il richiamato "Quadro temporaneo", in particolare per gli aspetti tecnici relativi alla verifica del rispetto del massimale ivi previsti;

RICHIAMATO inoltre il d.d.u.o. 6401 del 29/05/2020, che ha approvato il bando "Distretti del Commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana", in attuazione della richiamata d.g.r. 5 maggio 2020, n. XI/3100;

VISTI:

- l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ai sensi del quale possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;



Regione Lombardia

- l'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea secondo cui l'Unione garantisce un livello elevato di protezione della salute umana nella definizione e nell'attuazione di tutte le sue politiche ed attività e che prevede che l'azione dell'Unione si indirizza al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale;
- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01);
- la Comunicazione della Commissione sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 – C(2020) 1863 final - del 19.3.2020 e ss.mm.ii;

VISTO il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” e in particolare:

- il capo II Regime quadro della disciplina degli aiuti oggetto di notifica alla Commissione Europea a copertura degli aiuti concessi da tutte le pubbliche amministrazioni italiane (regioni, province autonome, gli altri enti territoriali, le camere di commercio) come da comunicazione aiuto SA.57021;
- l'articolo 53 che, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia da Covid-19, deroga all'articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 concernente il divieto per i soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, di ricevere nuovi aiuti;
- l'articolo 54 che disciplina i massimali relativi alla concessione di aiuti nel Regime Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali concedibili fino a un importo di 800.000 euro per impresa, salvo i diversi limiti per le imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura ovvero nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
- l'articolo 61 sulle disposizioni comuni per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo;
- l'articolo 63 che dispone, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, l'osservanza degli obblighi previsti dal regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 e specifica che il «Codice Aiuto RNA - CAR» è acquisito dal Dipartimento delle politiche



Regione Lombardia

europee ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto 31 maggio 2017, n. 115 mentre la registrazione di ciascuna misura di aiuto adottata dagli enti concedenti e dei relativi singoli aiuti concessi ai beneficiari è operata dai soggetti concedenti, sotto la propria responsabilità;

- l'articolo 64 che dispone l'adeguamento del Registro Nazionale Aiuti, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a cura del Ministero dello sviluppo economico entro il 30 maggio per l'aggiunta di una specifica sezione ed entro il 15 giugno 2020 per la registrazione di ciascuna misura e la registrazione dei dati necessari alla concessione degli aiuti, prevedendo modalità semplificate per aiuti automatici, sia fiscali che non fiscali;

DATO ATTO che il Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel D.L. 19 maggio 2020, n. 34:

- consente a Regioni, Province autonome, Enti territoriali e Camere di Commercio l'adozione di misure di aiuto in conformità alla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", volta a garantire che le imprese dispongano di liquidità sufficiente e di preservare la continuità dell'attività economica durante e dopo l'epidemia;
- prevede la possibilità di concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, garanzie sui prestiti alle imprese, tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese; aiuti per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling e per la produzione di prodotti connessi al COVID-19, sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19;

PRESO ATTO della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 con cui la Commissione Europea riconosce la compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel D.L. 19 maggio 2020, n. 34, con le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

VISTI, in particolare, i seguenti punti della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020:

- 26 e s.s. relativi alle regole di cumulo;
- 29 relativo al rispetto degli obblighi di monitoraggio e relazione e in particolare l'obbligo di pubblicazione da parte delle autorità concedenti delle informazioni su ogni singolo aiuto concesso ai sensi del Regime Quadro sul Registro Nazionale Aiuti entro 12 mesi dal momento della concessione;
- 42 e 44 relativi alle condizioni di compatibilità degli aiuti concessi nella



Regione Lombardia

sezione 3.1. del Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o altre forme quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e capitale proprio;

RITENUTO pertanto, in attuazione della richiamata d.g.r. 5 maggio 2020 n. XI/3100, di approvare delle indicazioni operative per i Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni finalizzate a disciplinare l'applicazione da parte di questi del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021 e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19/03/2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del D.L. 34/2020, fino ad un importo di 800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;

STABILITO che, qualora i Comuni, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni, nell'emanazione dei propri bandi per le imprese in attuazione delle previsioni del richiamato bando "Distretti del Commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana", optassero per applicare il Regime di Aiuto previsto dalla Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19/03/2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e ss.mm.ii, le relative agevolazioni, concesse sotto forma di contributo a fondo perduto:

- non possono essere concesse alle imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019;
- possono essere cumulate con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, nonché con aiuti concessi sul Regolamento di esenzione (651/2014) a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadriati in predetti regimi, fatta salva la facoltà per l'Ente procedente di vietare il cumulo con altri aiuti concessi sulle stesse spese ammissibili;
- possono essere concesse ed erogate ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE 1589/2015 attivando la compensazione di cui all'art. 53



Regione Lombardia

del D.L. 19 maggio 2020, n. 34;

- sono concesse entro e non oltre il 31 dicembre 2020, salvo proroghe del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e dell’aiuto SA.57021;
- sono concesse alle imprese che attestino di avere sede operativa nel territorio regionale al momento dell’erogazione del contributo a fondo perduto;

DATO ATTO che le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che attesti di non essere in difficoltà ai sensi dell’articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019;

VISTO il D.M. 31 maggio 2017, n. 115, che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

VERIFICATO che la registrazione del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato ex art. 8 del D.M. 115/2017 è stata effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è certificata con l’attribuzione del “Codice Aiuto RNA – CAR” n. 13008;

DATO ATTO che gli uffici competenti dei Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni precedenti dovranno:

- assicurare il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione ai sensi del richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i., artt. 9 e ss., in particolare procedendo alla registrazione in RNA delle misura attuativa adottata nell’ambito del regime quadro (sezione Gestione Misure Attuative) e alla registrazione degli aiuti individuali, indicando nei provvedimenti di concessione il “Codice Concessione RNA – COR” e negli eventuali provvedimenti di rideterminazione del contributo o di decadenza dello stesso, gli eventuali “Codici Variazione Concessione RNA – COVAR”;
- assolvere agli obblighi e alle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020)1863;
- verificare nel Registro Nazionale Aiuti, ai fini della concessione, che gli aiuti non superino la soglia massima di 800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;

RITENUTO di raccogliere le indicazioni sull’applicazione del citato “Quadro



Regione Lombardia

Temporaneo" nella scheda di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale, per esigenze di chiarezza espositiva ed efficacia comunicativa nei confronti dei Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni;

DATO ATTO che è stato acquisito nella seduta del 14/07/2020 il parere del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato di cui alla DGR X/6777/2017 e decreto del Segretario Generale n. 6833/2019;

DATO ATTO che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013;

VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale";

RICHIAMATE:

- la d.g.r. n. XI/182 del 31 maggio 2018 avente ad oggetto "III Provvedimento Organizzativo 2018", con cui sono state definite le strutture organizzative della Giunta regionale ed è stata allocata presso la U.O. Commercio, Servizi e Fiere la competenza in materia di attuazione degli strumenti e degli interventi per lo sviluppo e la competitività del sistema fieristico lombardo;
- la d.g.r. n. XI/294 del 28 giugno 2018 avente ad oggetto "IV Provvedimento Organizzativo 2018", con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente dell'U.O. Commercio, Servizi e Fiere a Roberto Lambicchi;

DECRETA

1. di approvare le indicazioni operative previste dal bando "Distretto del Commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana" di cui alla d.g.r. 3100 del 05/05/2020 per i Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni finalizzate a disciplinare l'applicazione da parte di questi del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021 e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19/03/2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del D.L. 34/2020, fino ad un importo di 800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;
2. di stabilire che, qualora i Comuni, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni, nell'emanazione dei propri bandi per le imprese in attuazione delle



Regione Lombardia

previsioni del richiamato bando “Distretti del Commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana”, optassero per applicare il Regime di Aiuto previsto dalla Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19/03/2020 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” e ss.mm.ii, le relative agevolazioni, concesse sotto forma di contributo a fondo perduto:

- non possono essere concesse alle imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019;
 - possono essere cumulate con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, nonché con aiuti concessi sul Regolamento di esenzione (651/2014) a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrati in predetti regimi, fatta salva la facoltà per l'Ente procedente di vietare il cumulo con altri aiuti concessi sulle stesse spese ammissibili;
 - possono essere concesse ed erogate ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE 1589/2015 attivando la compensazione di cui all'art. 53 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34;
 - sono concesse entro e non oltre il 31 dicembre 2020, salvo proroghe del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” e dell'aiuto SA.57021;
3. di dare atto che gli uffici competenti dei Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni procedenti dovranno:
- assicurare il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione ai sensi del richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i., artt. 9 e ss., in particolare procedendo alla registrazione in RNA delle misura attuativa adottata nell'ambito del regime quadro (sezione Gestione Misure Attuative) e alla registrazione degli aiuti individuali, indicando nei provvedimenti di concessione il “Codice Concessione RNA – COR” e negli eventuali provvedimenti di rideterminazione del contributo o di decadenza dello stesso, gli eventuali “Codici Variazione



Regione Lombardia

- Concessione RNA – COVAR”;
- assolvere agli obblighi e alle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020)1863;
 - verificare nel Registro Nazionale Aiuti, ai fini della concessione, che gli aiuti non superino la soglia massima di 800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;
4. di raccogliere le suddette indicazioni sull'applicazione del citato “Quadro Temporaneo” nella scheda di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale, per esigenze di chiarezza espositiva ed efficacia comunicativa nei confronti dei Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni;
 5. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013;
 6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul sito regionale www.bandiregione.lombardia.it.

IL DIRIGENTE

ROBERTO LAMBICCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA

Indicazioni per l'applicazione da parte di Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del covid-19"

I Comuni, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni che, in fase di emanazione dei bandi per le imprese previsti dal "Distretti del Commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana", optassero per l'applicazione del Regime di Aiuto "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del covid-19" dovranno attenersi alle seguenti indicazioni:

Disciplina delle agevolazioni	<p>Le agevolazioni, concesse sotto forma di contributo a fondo perduto:</p> <ul style="list-style-type: none">• sono concesse nell'ambito del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021 e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19/03/2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del D.L. 34/2020, fino ad un importo di 800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;• non possono essere concesse alle imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019;• possono essere cumulate con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, nonché con aiuti concessi sul Regolamento di esenzione (651/2014) a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrati in predetti regimi, fatta salva la facoltà per l'Ente procedente di vietare il cumulo con altri aiuti concessi sulle stesse spese ammissibili;• possono essere concesse ed erogate ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE 1589/2015 attivando la compensazione di cui all'art. 53 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34;• sono concesse entro e non oltre il 31 dicembre 2020, salvo proroghe del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e dell'aiuto SA.57021.
Dichiarazioni delle imprese beneficiarie	<p>Le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che attesti di non essere in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019.</p>

Obblighi istruttori di Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni	<p>La registrazione del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato ex art. 8 del D.M. 115/2017 è stata effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è certificata con l'attribuzione del "Codice Aiuto RNA – CAR" n. 13008.</p> <p>Gli uffici competenti dei Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni precedenti dovranno:</p> <ul style="list-style-type: none">• assicurare il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione ai sensi del richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i., artt. 9 e ss., in particolare procedendo alla registrazione in RNA delle misura attuativa adottata nell'ambito del regime quadro (sezione Gestione Misure Attuative) e alla registrazione degli aiuti individuali, indicando nei provvedimenti di concessione il "Codice Concessione RNA – COR" e negli eventuali provvedimenti di rideterminazione del contributo o di decadenza dello stesso, gli eventuali "Codici Variazione Concessione RNA – COVAR";• assolvere agli obblighi e alle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020) 1863;• verificare nel Registro Nazionale Aiuti, ai fini della concessione, che gli aiuti non superino la soglia massima di 800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte.
---	---